

STATUTO

**CENTRO POLIVALENTE GLI
AQUILONI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA GIACHETTI 26/C-2

Numero REA: BA - 647071

Codice fiscale: 08742760724

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Racc. 23887	
	S T A T U T O	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile	
	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata "CENTRO POLIVALENTE GLI AQUILONI Società Cooperativa sociale".	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Trani (BAT).	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	Art. 5 - Oggetto	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa sociale si propone di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art.1 della legge 381/91:	
	- orientamento ed inserimento lavorativo delle persone affette da ogni forma di disabilità ed in particolare con disturbi dello spettro autistico e la loro accettazione a tutti i livelli;	
	- gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disturbi dello spettro autistico nell'età evolutiva e adulta;	
	- la gestione di servizi d'intervento psico-educativo- abilitativo e sostegno psicologico;	
	- la promozione e gestione di attività educative, didattiche, culturali, ricreative, espressive, riabilitative e sportive, anche in collaborazione con realtà istituzionali ed associative operanti nel territorio;	
	- il patrocinio, promozione, e realizzazione di qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto;	
	- la prevenzione ed Intervento per la soluzione di problematiche educative e psicologiche nell'ambito familiare;	
	- l'inclusione sociale di persone portatrici di disagio fisico, psichico o sociale mediante attività di orientamento ed	

	accompagnamento al lavoro;	
	- servizi sociali territoriali come sportello sociale, sportello di ascolto, servizio di pronto intervento sociale, servizio di pronto intervento per maltrattamento e abuso, servizio sociale professionale, servizi di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei famigliari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari;	
	- servizi domiciliari specializzati: assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, servizio di educativa domiciliare per famiglie;	
	- servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo a favore di cittadini o comunque di persone in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;	
	- servizi di ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione ed aggiornamento nell'ambito delle attività sociosanitarie ed educative, anche, organizzando direttamente convegni, seminari e corsi;	
	- servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo, ricreativo ed informativo per la generalità dei cittadini;	
	- servizi di carattere accessorio alle attività sociosanitarie ed educative svolte nelle strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali;	
	- servizi di finanziamento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	- servizi di assistenza, sostegno, educazione, abilitazione da fornirsi nel contesto familiare, scolastico e lavorativo;	
	- servizi per l'ascolto, il sostegno alle famiglie e alla genitorialità;	
	- servizi di contrasto alla povertà e alla devianza;	
	- la promozione dell'integrazione socio-sanitaria-culturale per immigrati e gestione di attività attinenti ad esso: centri interculturali, centri anti violenza e abuso, sportelli di ascolto e segretariato sociale;	
	- la gestione servizi e di strutture sociali per minori, per diversamente abili, per anziani, per persone con problematiche psico-sociali, per adulti con problematiche sociali;	
	- istruzione e formazione professionale;	
	- istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di leFP	
	- la promozione e la gestione di iniziative di informazione, formazione e aggiornamento nonché di promozione culturale a favore degli operatori scolastici, sociali, sanitari e delle figure educative in genere comprese quelle genitoriali.	

	Per i minori:	
	- servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, comunità familiare o casa famiglia, comunità educativa, comunità pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppo appartamento, centro socio-educativo diurno, asili nido, scuola materna.	
	Per i diversamente abili:	
	- servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, di assistenza scolastica specialistica rivolto ad alunni in situazioni di handicap frequentanti scuole di ogni ordine e grado, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità socio-riabilitativa, residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili, centro diurno socio-educativo e riabilitativo, casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità, centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, centro socio educativo e riabilitativo per Alzheimer.	
	Per anziani:	
	- la promozione della cultura e del servizio di affido adulti, affido anziani, comunità alloggio, gruppo appartamento, casa alloggio, casa di riposo, residenza sociosanitaria assistenziale per anziani, residenza sociale assistenziale per anziani, centro diurno.	
	Per persone con problematiche sociali e psicosociali:	
	- casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali, comunità alloggio per tossicodipendenti, gruppo appartamento per ex-tossicodipendenti, comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico, gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico, alloggio sociale per adulti in difficoltà, centro di pronta accoglienza per adulti, centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale, casa rifugio per donne, anche con figli a carico, vittime di violenza, casa rifugio per persone vittime di tratta, gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato.	
	La cooperativa si impegna a valorizzare il tempo libero della persona disagiata organizzando e gestendo attività socio-educative, ricreative, ludiche e formative, culturali, sportive, eventi, manifestazioni e spettacoli.	
	La Cooperativa può partecipare a gare pubbliche, aste, licitazioni e altre forme di trattative atte ad assumere da Amministrazioni Pubbliche, nonché da privati, l'appalto o l'affidamento di lavori di cui all'oggetto sociale e affini, promuovere, organizzare e favorire azioni culturali e iniziative di educazione permanente in relazione alle attività della cooperativa, favorire ed incentivare la formazione continua dei soci lavoratori e dei dipendenti della cooperativa per garantire il mantenimento di elevati standard di qualità e Offrire un	

		servizio orientato ai clienti.
		La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
		La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.
		La cooperativa è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.
		Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica
		Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
		In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
		Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.
		Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.
		Art. 7 - Normativa applicabile
		Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
		Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.
		Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

	Soci	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;	
	- le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	- della documentazione ad essa allegata,	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita,	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	

7 di 17

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.	
	Art. 13 - Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 14 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	

9 di 17

	Patrimonio e mutualità	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.	
	Art. 20 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 21 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.	
	Art. 22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Il primo esercizio sociale può avere durata ultraannuale nei limiti previsti dalle norme per le società cooperative ed in particolare quelle sociali e delle imprese sociali	
	Art. 23 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	

	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 24 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	Art. 25 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	Art. 27 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	

	dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario oppure mediante posta elettronica.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se	

	non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.	
	Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.	
	Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.	
	Amministrazione	
	Art. 31 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	

	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	Art. 33 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..	
	Art. 34 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, può nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 35 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,	

	recesso o esclusione dei soci	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.	
	Art. 36 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente e agli amministratori delegati secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.	
	Art. 37 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	Controllo	
	Art. 38 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 39 - Organo di controllo e revisione contabile	
	La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	L'organo di controllo è costituito da un unico membro effettivo, ovvero da un collegio sindacale, in alternativa all'organo monocratico.	
	Nelle ipotesi in cui la s.r.l. è soggetta a vigilanza obbligatoria, essa deve essere sottoposta tanto a controllo sulla gestione, quanto a revisione legale dei conti. Queste funzioni possono essere attribuite, per scelta statutaria o all'atto della nomina:	
	- rispettivamente, ad un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e ad un revisore (persona fisica o società di revisione);	
	- ambedue al solo organo di controllo (sindaco unico o collegio sin-	

16 di 17

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso registro
imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.